



*Consiglio Superiore della Magistratura*

AL MINISTERO  
della GIUSTIZIA  
**ROMA**

ALLA PRESIDENZA  
della Corte di Cassazione  
**ROMA**

ALLA PROCURA GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
**ROMA**

AL SEGRETARIO GENERALE  
della Presidenza della Repubblica  
**ROMA**

AL SEGRETARIO GENERALE  
della Corte Costituzionale  
**ROMA**

AI PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
**LORO SEDI**

AI PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
**LORO SEDI**

AL PROCURATORE  
NAZIONALE ANTIMAFIA  
**ROMA**

  
M.G.

<i>Csm</i>	Roma	14/04/2014
	Protocollo	P 6884/2014

AI PRESIDENTI  
dei Tribunali  
**LORO SEDI**

AI PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
**LORO SEDI**

AI PRESIDENTI  
dei Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

AI PROCURATORI  
della Repubblica presso  
i Tribunali  
**LORO SEDI**


AI PROCURATORI  
della Repubblica presso  
i Tribunali per i Minorenni  
**LORO SEDI**

ALL'ISPETTORATO  
GENERALE  
del Ministero della Giustizia  
**ROMA**


**OGGETTO: Pratica num. 2/IV/2014** - Modifica del punto 32 della Circolare n. 12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.  
(Autorizzazione del C.P. del 12 marzo 2014).

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 aprile 2014, ha adottato la seguente delibera:

“Premesso che l'articolo 19, comma terzo, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede una presunzione assoluta di incompatibilità tra magistrati con “vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza” che facciano parte “dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica”;

  
M.G.

<i>Csm</i>	Roma	14/04/2014
	Protocollo	P 6884/2014



tenuto conto che il punto 32 della vigente circolare in tema di incompatibilità (Circolare P-12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.) alle due ipotesi contemplate dal citato art. 19 - cioè, la presenza dei magistrati de quibus nello stesso Ufficio giudicante ovvero nell'Ufficio giudicante e nella relativa Procura - ne aggiunge una terza riguardante il divieto di far parte “della stessa Procura o Procura Generale presso uno di tali uffici” (ndr. Tribunale o Corte monosezionali);

considerato che, avendo la disposizione di cui all'art. 19, comma terzo, natura eccezionale, l'attuazione estensiva che ne dà la circolare si deve ritenere non consentita;

la Commissione, all'unanimità, propone di intervenire sul testo del punto 32 della circolare, sopprimendo le parole “*della stessa Procura o Procura Generale presso uno di tali uffici*”, in modo tale che la prescrizione regolamentare risulti correttamente allineata a quella della normativa ordinaria. Pertanto,

delibera

la seguente riformulazione del punto 32 della circolare in tema di incompatibilità (Circolare P-12940/2007 del 25 maggio 2007 e succ. mod.):

“32. (*Uffici giudicanti organizzati in un'unica sezione e relativi uffici requirenti*). I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione, ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.”.

■ per IL SEGRETARIO GENERALE  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(*Marco Dall'Olio*)

